
Rubrica a cura di Gruppo Scudo
FACCIAMO IL PUNTO!
SICUREZZA E DINTORNI 

Rubrica mensile di informazione in merito ad argomenti in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, Formazione, Tutela ambientale, Sorveglianza Sanitaria, Sistemi di Gestione e Privacy

Oggi si parla di:

Lavoratori minori, stagisti e alternanza scuola-lavoro

a cura dello Staff Tecnico di Gruppo Scudo

In azienda può accadere che si abbia la presenza di minori di età inquadrati come:

- lavoratori (veri e propri)
- stagisti
- studenti in “alternanza scuola-lavoro”

La differenza tra “Stage” e “Alternanza scuola lavoro”¹, è caratterizzata da:

- lo **stage** può avvenire tipicamente in una mansione fissa
- l'**alternanza scuola lavoro** invece, fermo restando gli accordi e il piano formativo con la scuola, avviene su più postazioni, di cui una o più di riferimento principale

I **lavoratori minori**, ai sensi dell’art. 6 co. 1 della Legge 977/67 (come modificata dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/2000), non possono essere adibiti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’Allegato I della Legge 977/67 e smi.

Quindi ai fini della sicurezza e della tutela della salute, in azienda c’è una distinzione solo tra minorenni (maggiormente da tutelare) e maggiorenni. Questi ultimi (anche se “stagisti” o in “alternanza scuola-lavoro”) saranno tutelati come i lavoratori “normali” ed esposti ai rischi “normalmente” presenti per le mansioni aziendali del documento di valutazione del rischio specifico.

Alternanza scuola lavoro in azienda

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status di lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura con riferimento all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

¹ In entrambi i casi sono “studenti”

Obblighi della Scuola:

- verifica condizioni di sicurezza dell'azienda, la presenza del documento di valutazione del rischio, piani di emergenza
- è responsabile e valuta gli spostamenti in itinere
- si coordina con l'Azienda ospitante per garantire i DPI necessari
- valuta la necessità di addestramento e formazione generale e specifica (anche su macchine specifiche)
- verifica che lo studente non sostituisca posti di lavoro
- si coordina con l'Azienda ospitante per garantire la **sorveglianza sanitaria**², qualora necessaria, di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08
- assicura presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65³
- stipula **un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi**; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza;
- adibisce a lavori consentiti lo studente e non a quelli vietati
- eroga la **formazione generale** agli studenti⁴

Obblighi dell'Azienda:

- nomina tutor aziendale (preposto)
- verifica e completa la formazione specifica e l'informazione⁵
- verifica e integra il documento di valutazione dei rischi con un capitolo specifico
- verifica i DPI assegnati dalla scuola ed eventualmente li integra
- se necessario fa visite mediche preventive

DVR: Ai sensi dell'Art. 7 della Legge 977/67, il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e ad ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, anche tramite RSPP, effettua la valutazione dei rischi

DPI: Per tutti gli interessati si assegnano i DPI previsti dal DVR come per tutti i lavoratori "normali". Se già in dotazione del minorenne (ad. esempio in quanto forniti dalla scuola) viene verificata la loro idoneità ed eventualmente vengono integrati dall'azienda.

Sorveglianza sanitaria: Gli adolescenti (minori con età compresa tra i 16 e i 17 anni) possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica preassuntiva (e successive visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno)

Polizza RC: La polizza relativa alla responsabilità civile verso terzi attivata presso idonea compagnia assicurativa è a cura dell'ente promotore (scuola). È a carico dell'azienda solo quando lo preveda la convenzione.

² DECRETO 3 novembre 2017, n. 195 – art. 5 co. 5 - Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti

³ DECRETO 3 novembre 2017, n. 195 – art. 5 co. 6

⁴ DECRETO 3 novembre 2017, n. 195 – art. 5 co. 1 - Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti

⁵ ai sensi dell'art. 5 co. 4 del DECRETO 3 novembre 2017, n. 195

Formazione: In relazione al reparto in cui verrà accolto, allo studente verrà integrata la formazione generale e/o sui rischi specifici, se dall'analisi della documentazione fornita dalla scuola attestante il livello di formazione, risultano delle carenze rispetto ai rischi aziendali. Quindi, acquisita la formazione generale e specifica della scuola o pregressa, l'azienda integra tale formazione con almeno una parte di accoglienza specifica e ai sensi dell'art. 36 l'azienda attua le attività di informazione. Allo studente, inoltre, viene garantito l'affiancamento del tutor aziendale in tema di sicurezza e salute sui posti di lavoro.

Istruzioni per il tutor aziendale

Si tenga presente che lo studente in "Alternanza scuola lavoro" non è "al lavoro" e quindi il tutor deve trasferire lui le competenze, assegnando compiti e supervisionando.

Lo "stagista" invece è equiparato a un lavoratore dal punto di vista della sua prestazione lavorativa.

Per i minorenni, il tutor aziendale deve contribuire a evitare l'esposizione dello studente ai rischi per la sicurezza e la salute come da valutazione del rischio e, in base alle analisi tabellari che seguono, limitando eventualmente i compiti assegnati (ad es. sollevamento dei carichi minimi, rischio "verde" per i movimenti ripetitivi, esposizione solo a rischio chimico irrilevante per la salute, non lavori in quota, livelli di rumore giornalieri o settimanali sotto il livello di azione, ecc.), tutto questo in collaborazione con il SPP e il Medico competente per individuare le attività specifiche adatte in caso di dubbi.

Sanzioni:

La violazione della normativa in tema di lavoro minorile comporta, a carico del datore di lavoro, l'applicazione di un sistema sanzionatorio in parte penale e in parte amministrativo (art. 26 legge n. 977/1967).

Le violazioni possono essere di due tipi:

- a) illeciti di natura amministrativa, puniti con una sanzione amministrativa;
- b) illeciti di natura penale puniti:
 - 1) con l'arresto fino a 6 mesi;
 - 2) con la pena alternativa dell'arresto fino a 6 mesi o dell'ammenda.

Nella tabella che segue riportiamo il complesso sanzionatorio previsto per le violazioni in tema di lavoro dei minorenni.

VIOLAZIONI PUNITE CON ARRESTO FINO A 6 MESI	
Violazione commessa	Articolo di riferimento legge n. 977/1967
Divieto di adibire i minori al lavoro	art. 4, comma 1
Divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni indicate nell'Allegato I	art. 6, comma 1
Divieto di far proseguire il lavoro al minore risultato non idoneo a seguito di visita medica	art. 8, comma 7
VIOLAZIONI PUNITE CON ARRESTO NON SUPERIORE A SEI MESI O CON L'AMMENDA FINO A EURO 5.164	
Violazione commessa	Norma di riferimento
Età minima per l'ammissione al lavoro	art. 3
Svolgimento da parte degli adolescenti delle lavorazioni indicate nell'Allegato I senza la sorveglianza di formatori competenti	art. 6, comma 2
Mancata comunicazione delle informazioni di cui all'art. 21 del Dlgs n. 626/1994(1) ai titolari della potestà genitoriale	art. 7, comma 2
Mancata effettuazione visita medica	art. 8, commi 1, 2, 4 e 5
Lavoro notturno	art. 15, comma 1
Lavoro notturno dei minori impiegati nelle attività di cui all'art. 4, comma 2, oltre le ore 24 o mancata concessione del periodo di riposo	art. 17, comma 1
Mancato rispetto dei limiti in tema di orario di lavoro	art. 18
Adibizione dei minori a lavori gravosi e pericolosi per più di 3 ore senza interruzione	art. 21
Mancata concessione riposo settimanale	art. 22
VIOLAZIONI PUNITE CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 516 A 2.582 EURO	
Violazione commessa	Norma di riferimento
Comunicazioni riguardanti il giudizio sull'idoneità del minore al lavoro	art. 8, comma 6
Rispetto delle condizioni richieste per lo svolgimento da parte degli adolescenti di lavoro notturno nei casi di forza maggiore	17, comma 2
Divieto di adibire gli adolescenti al trasporto di pesi oltre un certo limite ed a lavorazioni con il sistema dei turni a scacchi	art. 19
Mancata concessione riposi intermedi	art. 20, commi 1 e 2
(1) A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 la norma in esame è confluita nell'art. 36 del Testo unico sulla sicurezza. Chiunque, senza l'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro, adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'art. 4, comma 2, o fa svolgere agli adolescenti le attività di cui all'Allegato I (art. 6 comma 3, legge n. 977/1967), è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 2.582 (art. 26 commi 4 e 5, legge n. 977/1967).	

Lo Staff di Gruppo Scudo è a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
0432 500 479 – info@grupposcudo.it



Gruppo Scudo

AMBIENTE • SALUTE • SICUREZZA

Gruppo Scudo Srl - Tel. 0432 500 479

www.grupposcudo.it - info@grupposcudo.it

Sede Udine - via Generale Carlo Caneva 1

Filiali: Cordenons (PN) - Tolmezzo (UD)